



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**COPIA**

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 delib.	OGGETTO: Vendita materiale legnoso loc. Prato Marino-Collacchi delle Ceresole. Contratto 22.01.2016, Impresa Di Cesare Francesco e Berardino snc
Data 13-06-2019	Approvazione schema scrittura privata di transazione

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 09:30, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Di Gaspare Maria Antonietta</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Focaroli Ezio</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Tocchio Massimo</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Il Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- in data 22.01.2016 , il Comune di Borbona, a mezzo scrittura privata, concedeva all'impresa "Di Cesare Francesco e Berardino snc" i lavori di taglio ad uso commerciale del materiale legnoso ritraibile dal bosco denominato Collacchi delle Ceresole- Prato Marino Fg. 25 p.lla 61/parte , Fg. 26 p.lla 57/parte e Fg. 31 p.lla 16/parte di circa 30,55 Ha di superficie di intervento;
- il progetto di taglio veniva approvato dalla Provincia di Rieti con Determinazione n° 91/2014, parte integrante e sostanziale del contratto stesso (art. 2);
- la vendita venne "fatta a corpo, alle condizioni stabilite nel contratto come da art. 4 del contratto, per il prezzo di vendita di € 39.150,00 oltre IVA come per Legge";
- l'art. 7 del contratto specificava che "I lavori dovranno svolgersi in conformità al progetto approvato ed alle sue eventuali varianti: l'impresa affidataria è interamente responsabile della conduzione del cantiere";
- all'art. 9 veniva stabilito ed accettato dalle parti che "Il taglio del bosco, eseguito in conformità al progetto approvato, dovrà essere ultimato entro il 06.08.2017. L'autorizzazione provinciale all'esecuzione del progetto scade il 06.08.2016; Il Comune di Borbona si impegna a richiedere tempestivamente all'Amministrazione Provinciale competente, se del caso, la proroga all'autorizzazione. Resta inteso che, alla scadenza dell'autorizzazione in essere, nelle more della concessione delle proroghe e/o di qualsivoglia titolo abilitativo previsto per legge, i lavori di taglio rimarranno sospesi senza che l'Impresa abbia diritto ad alcun indennizzo";
- all'art. 11 è previsto che " l'aggiudicatario è impegnato a pagare il prezzo contrattuale, pari a € 39.150,00 oltre IVA come da Legge, in due rate di cui la prima, pari a € 20.825,00 oltre IVA al 20% per complessivi €. 24.990,00 risulta incassata in data 14.12.2010 rev. 724. Risulta inoltre versata una somma di €. 3.614,00 a titolo di cauzione provvisoria, come da verbale del 23.02.2010. Il saldo, pari a €. 14.711,00, oltre IVA al 22% dovrà essere pagato entro gg. 30 dall'ultimazione dei lavori, e comunque non oltre 36 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. In caso di ritardo da tale termine verranno applicati gli interessi di legge";
- l'art. 12 prevede che "a garanzia degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva di €. 14.711,00, pari al residuo prezzo contrattuale da versare al netto di IVA, mediante Polizza Fideiussoria n° 402368071 del 21.01.2016 stipulata con la Compagnia "AXA Ag. L'Aquila";
- la consegna del bosco venne verbalizzata il 22.01.2016, ed ivi l'impresa sottoscrisse di nuovo l'accettazione della circostanza che il taglio, a termini di contratto, dovesse essere ultimato entro il **06.08.2017**, fermo restando che l'autorizzazione provinciale aveva scadenza il 06.08.2016;
- a mezzo PEC del 08.07.2016 prot. 3231, il Sindaco, su richiesta della ditta Di Cesare, prot. 3274 del 06.07.2016, inoltrò richiesta di proroga alla Provincia di Rieti, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale 7/2005;
- detto art. 8 comma 2 del reg. 7/2005, prevede che "I termini indicati dal comma 1 possono essere prorogati, su motivata richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'ente competente non si pronuncia";
- in data 24.08.2018 il Responsabile dell' UTC, con Pec prot. 3951, comunicava alla ditta "che il Sindaco del Comune di Borbona ha inoltrato corrispondente richiesta presso il competente settore della Provincia di Rieti in data 08.07.2016; in attesa pertanto del riscontro da parte dell'Amministrazione medesima, ovvero del decorso dei termini di silenzio assenso, previsti in 60 giorni dall'art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale 7/2005, e dunque al 07.09.2016. Nelle more dell'approvazione di tale proroga, ed a

- decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione, i lavori di cui al progetto debbono rimanere sospesi, come previsto dall'art. 9 del contratto”;
- i termini di “silenzio assenso” decorrevano il 06.09.2016, e né a tale data né successivamente, la Provincia ha comunicato alcun pronunciamento. In virtù della durata della proroga di dodici mesi, il termine di ultimazione dei lavori è differito al 06.08.2017, ovvero, se si considera il periodo di sospensione forzoso di 30 gg., al più al **05.09.2017**;
  - la Dr.ssa Tiziana Moriconi (agronomo incaricato di effettuare la verifica di eventuali danni con Determinazione n° 08-3/2016) riferiva, con nota protocollata il 18.05.2018 n° 2806: a) sull'assenza di danni al bosco; b) sul fatto che i lavori, rispetto al progetto approvato, risultavano **non ultimati per una superficie utilizzabile da progetto di circa Ha 12.54**
  - il 14.07.2018, senza che sia avvenuta, da parte della ditta, alcuna comunicazione o richiesta formale, i Carabinieri Forestali del Comando di Posta, informavano verbalmente il Responsabile dell' UTC della ripresa delle operazioni di taglio ed esbosco di talchè ed immediatamente con nota 4091 via PEC, il Responsabile dell' UTC, rammentata la scadenza dell'autorizzazione al 06.09.2018, notificava alla ditta la diffida all'immediata sospensione delle attività;
  - Che a seguito di richiesta dei Carabinieri Forestali prot. 4115 del 16.07.2018, il Responsabile dell' UTC incaricava con Determinazione n° 270 in pari data, la dr.ssa Moriconi di effettuare il rilievo dell'area e del materiale tagliato. All'esito la dr.ssa Moriconi rimetteva, in data 21.07.2018 la relazione richiesta dalla quale emergeva che era stata ulteriormente utilizzata una superficie di **Ha 7.41** a fronte dei 12.54 della verifica effettuata nell'Aprile del 2018 e che il materiale tagliato era stimabile in **q.li 5640**. Allo stato del sopralluogo la massa legnosa ancora presente in bosco tra cataste ed imposti era, secondo la Moriconi, di circa 3500-3600 q.li ; se ne desume che il legname trasportato debba essere pari a q.li **2.000-2.100**;

#### CONSIDERATO CHE:

- le operazioni di taglio si sono protratte oltre il termine contrattuale stabilito, in violazione al contratto stesso e all'autorizzazione provinciale;
- il Comune di Borbona ha adempiuto all'obbligazione assunta in ordine alla tempestiva presentazione di domanda di proroga;
- la ditta era informata dei termini di scadenza dell'autorizzazione, avendo sottoscritto il contratto stesso e il successivo verbale di consegna in cui i termini di scadenza delle operazioni erano ben chiari, ed avendo peraltro presentato di istanza di proroga il 06.06.2016 prot. 3204;
- la ditta stessa era e resta “ interamente responsabile della conduzione del cantiere”;
- l'impresa è tenuta al pagamento del prezzo “a corpo” ai sensi dell'art. 11 del contratto (*Il saldo, pari a €. 14.711,00 oltre IVA al 22%), entro gg. 30 dall'ultimazione dei lavori e comunque non oltre 36 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. In caso di ritardo da tale termine verranno applicati gli interessi di legge*);
- il capitolato allegato al progetto approvato, **parte integrante e sostanziale del contratto**, stabilisce che “il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso dovrà avvenire entro 720 giorni dalla consegna” ossia entro il 21.01.2018 (art. 15 capitolato);
- ivi è anche stabilito (ed accettato dalla ditta) che “il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente, rimanendo sempre responsabile l'Aggiudicatario di ogni spesa danno e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inadempienza”;
- è manifesto, data la relazione 18.05.2018 della dr.ssa Moriconi, che le opere di ulteriore taglio ed esbosco si siano svolte dopo tale data e fuori dal periodo autorizzato e comunque dopo il 21.01.2018;

#### DATO ATTO CHE:

- a norma del capitolato e del contratto, il legname tagliato ed asportato dopo tale termine è di proprietà del Comune di Borbona, così come quello non tagliato nei termini;
- il prezzo netto contrattuale è pari a €. 39.150,00 oltre IVA come per Legge;

- allo stato l'impresa ha versato: €. 3.614,00 lordi a titolo di cauzione, da compensarsi con il saldo; €. 24.990,00 lordi a titolo di acconto, come da fattura n°01 del 01.12.2010 del Comune di Borbona (corrispondenti a €. 20.825,00 con Iva al 20% ) ed €. 14.711,00 oltre Iva al 22% a titolo di saldo come da fattura n° 01/2019 del Comune di Borbona per importo lordo di €. 17.947,42;
- in data 07/06/2019 prot. 3742 la Ditta proponeva una scrittura privata, di seguito allegata, al fine di transigere in sede stragiudiziale ogni eventuale controversia dipendente dai fatti afferenti la presente vicenda ed evitare, quindi, i rischi e le lungaggini connessi all'eventuale giudizio;
- il territorio di Borbona è stato interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi che hanno aggravato l'attività amministrativa degli uffici e creato difficoltà alla Ditta nella gestione del contratto;

CONSIDERATO che è interesse comune delle parti addivenire alla stipula della scrittura privata per definire i reciproci rapporti ed evitare un contenzioso, con inevitabile aggravio di spese;

RITENUTO lo schema di scrittura privata meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi

### **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi in premessa, l'allegato schema di scrittura privata di transazione tra il Comune di Borbona e la Ditta Di Cesare Francesco & Bernardino snc, con sede in Montereale (AQ), per disciplinare i reciproci rapporti relativi al contratto sottoscritto in data 22.01.2016;
2. di dare atto che la Ditta Di Cesare ha interamente versato il corrispettivo pattuito nel contratto, pari ad € 46.980,00 IVA inclusa, e si impegna entro 90 gg dalla sottoscrizione della scrittura privata al pagamento in favore del Comune della ulteriore somma di € 2.064,24 IVA inclusa, per asportare entro il 30.08.2019 il quantitativo di circa 3.640 quintali di legname già tagliato e rimasto in loco;
3. di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della scrittura privata di transazione ed alla contestuale revoca dell'ordinanza n. 105/2018;
4. di trasmettere copia della presente alla Ditta Di Cesare Francesco & Bernardino snc.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00, data l'urgenza di sottoscrivere la scrittura privata di transazione.

**Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:**

---

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio  
**F.to Silvestrini Raffaella**

---

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del Servizio  
**F.to FOFFO MARIANO**

---

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

*F.to Maria Antonietta Di Gaspare*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

**ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 15-06-2019 R.A. n° 457 e vi rimarrà fino al 30-06-2019;
- Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 15-06-2019 prot. n. 3924;

---

**CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 15-06-2019 al 30-06-2019, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;
- è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Il Segretario Comunale

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che il presente atto diviene esecutivo in data 13-06-2019,

Il Segretario Comunale

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Lì, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_